

Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 2100/94 per quanto riguarda il sistema di controllo e di revisione interna dell'Ufficio comunitario delle varietà vegetali, nonché l'accesso ai documenti di detto Ufficio

(2002/C 331 E/13)

COM(2002) 406 def. — 2002/0174(CNS)

(Presentata dalla Commissione il 17 luglio 2002)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 308,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

- (1) È opportuno armonizzare le disposizioni del regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994, concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali⁽¹⁾. Con l'entrata in vigore del regolamento (CE, Euratom) n. ... del Consiglio del ... recante il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee, a livello delle istituzioni europee e degli organismi a cui si applica l'articolo 185 di detto regolamento finanziario il concetto di controllo finanziario ex-ante centralizzato verrà abbandonato a favore di sistemi di controllo e di revisione più moderni.
- (2) Si ritiene opportuno che l'Ufficio comunitario delle varietà vegetali disponga di sistemi di controllo e di revisione di livello comparabile a quello dei sistemi utilizzati dalle istituzioni europee e dagli organismi succitati.
- (3) I principi generali e i limiti che disciplinano il diritto di accesso ai documenti, previsto dall'articolo 255 del trattato, sono stati definiti dal regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione⁽²⁾.
- (4) In occasione dell'adozione del regolamento (CE) n. 1049/2001 le tre istituzioni hanno convenuto, con una dichiarazione comune, che le agenzie e organismi analoghi dovrebbero adottare norme conformi al regolamento in materia di accesso ai loro documenti.
- (5) È necessario quindi includere nel regolamento (CE) n. 2100/94 le disposizioni necessarie perché il regolamento (CE) n. 1049/2001 sia applicabile all'Ufficio comunitario delle varietà vegetali, nonché una clausola di ricorso giurisdizionale al fine di garantire l'esercizio del diritto di ricorso contro un rifiuto di accesso ai documenti.
- (6) È utile chiarire le norme relative alle condizioni e procedure applicabili relative a una conferma del direttore nelle

sue funzioni e armonizzare le norme concernenti tutti gli organismi comunitari per i quali è possibile una nuova nomina.

- (7) Il regolamento (CE) n. 2100/94 deve essere modificato di conseguenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 2100/1994 è modificato come segue:

- 1) È inserito il seguente articolo 33 bis:

«Articolo 33 bis

Accesso ai documenti

Il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (*) si applica ai documenti in possesso dell'Ufficio.

Il consiglio di amministrazione adotta le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1049/2001 entro un termine di sei mesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Le decisioni adottate dall'Ufficio a titolo dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1049/2001 possono essere oggetto di ricorso, vale a dire la presentazione di una denuncia presso il mediatore o l'avvio di un ricorso giurisdizionale dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee, alle condizioni previste rispettivamente dagli articoli 195 e 230 del trattato CE.

(*) GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43».

- 2) All'articolo 43, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il mandato del presidente ha durata non superiore a cinque anni. Tale mandato può essere prorogato, su proposta della Commissione presentata previo parere del consiglio di amministrazione, una sola volta per un periodo non superiore a cinque anni.»

All'articolo 43, paragrafo 1, le parole «ai paragrafi 1 e 2» sono sostituite da «al paragrafo 1» ed è aggiunta la frase seguente:

«Il loro mandato può essere prorogato, su proposta della Commissione presentata previo parere del consiglio di amministrazione, per periodi di durata non superiore a cinque anni ciascuno.»

⁽¹⁾ GU L 227 del 19.4.1994, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2506/95 (GU L 258 del 28.10.1995, pag. 3).

⁽²⁾ GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.

3) All'articolo 111, il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

«1. All'interno dell'Ufficio, viene creata una funzione di revisione contabile che deve essere esercitata conformemente alle norme internazionali pertinenti. Il revisore interno, nominato dal presidente, è responsabile dinanzi ad esso della verifica del buon funzionamento dei sistemi e delle procedure di esecuzione del bilancio.

Il revisore interno consiglia il presidente riguardo al controllo dei rischi, esprimendo pareri indipendenti sulla qualità dei sistemi di gestione e di controllo e formulando raccomandazioni mirate a migliorare le condizioni di esecuzione

delle operazioni e a promuovere una sana gestione finanziaria.

L'ordinatore è responsabile dell'introduzione di sistemi e procedure di controllo interno adeguati all'esecuzione dei suoi compiti.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.